



ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIAL E e per il TURISMO
“LUIGI EINAUDI”

Via delle Palme, 1 35137 PADOVA - Tel 049/656382 Fax 049/8755187

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 171

DEL 11/01/2011

- **AI DOCENTI**
- **AL PERSONALE A.T.A.**
- **ALLA SEGRETERIA DEL PERSONALE**
- **ALL'ALBO**

OGGETTO: NUOVE NORME IN MATERIA PENSIONISTICA

Si segnala che, a seguito dell'ultima manovra economica del Governo (art.12, legge 122/2010), che ha introdotto rilevanti modifiche in materia pensionistica, l'INPDAP con la circolare n. 18 dell'8/10/2010 ha fornito precisi ragguagli riguardo a:

- lo slittamento delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di anzianità e di vecchiaia a partire dall'1.1.2011 (c.d. “finestre mobili”)
- l'adeguamento automatico e generalizzato dei requisiti per il diritto alla pensione a decorrere dall'1.1.2015, per effetto dell'incremento della “speranza di vita”
- l'innalzamento obbligatorio a 65 anni dell'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego a decorrere dall'1.1.2012
- le nuove regole in materia di ricongiunzioni
- il prolungamento del servizio fino alla data di decorrenza della pensione, per effetto delle “finestre mobili”.

Per quanto riguarda la liquidazione o indennità di buonuscita, la legge prevede - dal 1 gennaio 2011 - l'estensione a tutti i dipendenti statali, che finora beneficiavano del TFS (trattamento di fine servizio), del TFR di cui hanno sempre beneficiato solo i dipendenti del settore privato.

Usufruiranno del TFR i docenti di ruolo e i dirigenti scolastici oltre ai:

- dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000
- dipendenti assunti con contratto a tempo determinato in essere o successivo al 30 maggio 2000 della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese.

E' importante segnalare le nuove modalità di calcolo del TFR che saranno applicate, a decorrere dall'1-1-2011, a tutti coloro che hanno presentato domanda per le cessazioni dal servizio a partire dal 31 maggio 2010.

L'importo è determinato dall'accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio o frazione di anno. In quest'ultimo caso la quota è ridotta in proporzione e si computa come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni. Inoltre, la norma dispone che l'indennità sia corrisposta:

- in unico importo se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 90.000 euro
- in due importi se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 90.000 euro, ma inferiore a 150.000 euro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Amalia MAMBELLA -